

Comune di San Giovanni al Natisone

CONTROLLI SULLE IMPRESE

(art. 14 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012 e art. 25 del D.Lgs. 33/2013)

L'art. 25 del DLGS 14 marzo 2013, n.33 dispone la pubblicazione sul sito del comune dei controlli operati sulle imprese, nonché l'elenco degli obblighi e degli adempimenti che le imprese in relazione alla loro attività sono tenute ad ottemperare.

Principi:

- Delineare l'attività di controllo in relazione all'effettiva tutela dell'interesse pubblico.
- Eliminazione di tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti.
- Eliminazione o riduzione delle duplicazioni ingiustificate.

Definizione di controllo sull'impresa:

- Attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi a cui sono per legge tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico.

Oggetto del controllo:

- Controlli che richiedono necessariamente ispezioni, sopralluoghi presso le imprese.
- Controlli documentali per i quali si applica la regola del controllo puntuale, in quanto l'applicazione non comporta interferenze con l'attività produttiva (ovviamente a meno che non abbiano un riscontro negativo).

Titolare dell'attività di controllo:

- L'attività di controllo viene svolta dal comune attraverso i suoi uffici (ufficio commercio, urbanistica ed edilizia privata, ambiente e polizia locale).

Obblighi delle imprese:

- Nella sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione Disposizioni generali – Oneri informativi per i cittadini e le imprese sono indicati gli obblighi normativi.
- Nella sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione Disposizioni generali – Scadenziario nuovo obblighi amministrativi sono indicati le scadenze previste per legge e regolamento.

Trasparenza dei controlli:

- Il piano per la prevenzione della corruzione anni 2015 – 2017 approvato dalla giunta comunale n.1/ 2015 ha individuato in sede di valutazione dei rischi alcuni comportamenti che potrebbero essere considerati discrezionali e per eliminare ogni rischio di discrezionalità, laddove non già applicato, ha previsto la redazione di alcune check list (Manuale di controllo) per l'esecuzione dei controlli sulle imprese. Viene altresì garantita la partecipazione al procedimento dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.

Coordinamento dell'attività di controllo:

- Il coordinamento è garantito a livello di ente, mentre non sono stati siglati né accordi tra le amministrazioni né la messa in comune di banche dati.

I controlli documentali riguardano la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati in sede di SCIA- segnalazione certificata di inizio attività –, in sede di domanda di autorizzazione o provvedimento unico SUAP, oltre alle verifiche delle autodichiarazioni.

I controlli sono estesi a tutta la documentazione indicata.

I controlli vengono fatti attraverso gli enti competenti indicati tra parentesi nell'elenco riportato.

In generale i controlli documentali attengono alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività di interesse.

I requisiti soggettivi riguardano sia la persona fisica che giuridica, che ha presentato la SCIA per apertura di una attività o di pubblico esercizio.

Le verifiche possono riguardare, a seconda dei casi:

- L'assenza di reati per i quali è inibita la specifica attività o la partecipazione ad un bando pubblico (Questura/Casellario)
- L'assenza di interdizione per mafia (Prefettura)
- La verifica dei permessi di soggiorno o delle carte di soggiorno per i cittadini extra-comunitari (Questura)
- L'iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA)
- La verifica dei requisiti professionali (CCIAA, Albi professionali, Regioni, Ufficio provinciale del lavoro, INPS)

I controlli sono svolti d'ufficio e riguardano tutte le dichiarazioni presentate.

I requisiti oggettivi riguardano l'unità locale/edificio oggetto della SCIA o della domanda.

Le verifiche riguardano:

- La conformità urbanistico/edilizia dei locali (verifica interna)
- Il rispetto della normativa in materia di sicurezza (VV.FF)
- Il rispetto della normativa sul rumore (verifica interna – ARPA)
- Il rispetto della normativa ambientale (verifica interna, Acquedotto Poiana SPA)
- La verifica dei requisiti igienico-sanitari dei locali (AAS)
- La verifica dell'effettiva disponibilità o proprietà del locali/aree oggetto di intervento (Conservatoria, Ufficio del registro).

Le Ispezioni o sopralluoghi presso le imprese vengono disposti o effettuati, nel momento di avvio dell'attività oppure nel corso della stessa.

Le ispezioni o sopralluoghi sono svolte dal personale assegnato alla Polizia Locale e, se attinenti a problematiche di natura urbanistica/edilizia o ambientale, questo sarà affiancato da un dipendente assegnato agli uffici interessati dell'Area Tecnica.

Le richieste possono pervenire:

- Da un responsabile di un'altra area/ufficio. (Questi accessi sono resi necessari per la definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese, i tempi di esecuzione sono individuati nel Manuale di controllo di cui sopra)
- In presenza di una segnalazione di irregolarità. (gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, sono effettuati solo se presentate al protocollo del comune ovvero al Comando di Polizia locale in forma scritta (compresa posta elettronica anche non certificata) sottoscritte e contenenti tutti gli elementi (dati anagrafici) necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. I tempi di esecuzione SONO individuati nel Manuale di controllo di cui sopra)
- Avviate in presenza di dubbi fondati sull'attività o segnalazione da parte di altri enti. (Questi accessi sono disposti autonomamente dalla Polizia Locale sono sottratti ad una specifica tempistica del Manuale e rientrano tra i controlli definiti "a tappeto" oppure "a sorpresa" oppure "su denuncia".

Gli accessi di iniziativa della Polizia Locale nell'ambito di attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini ed in particolare dei consumatori sono effettuati nei limiti massimi di due verifiche annuali per ogni esercizio di vicinato, esercizi di media struttura, una per le attività artigianali, una per le attività di agriturismo, una per le attività di pubblico esercizio, secondo i criteri contenuti nella check list di cui sopra.

Attività di controllo:

- La sorvegliabilità dei locali (Polizia Locale)
- I requisiti igienico-sanitari (ASL)
- La verifica dell'effettiva attività o della cessazione della stessa (Polizia Locale)
- La verifica della superficie di vendita delle attività di commercio in sede fissa (Polizia Locale e UT)
- La verifica del rispetto della normativa in materia di vendite di liquidazione o in occasione dei saldi (Polizia Locale)
- Rispetto dei regolamenti comunali in materia di pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche (Polizia Locale)
- La verifica del rispetto della normativa in materia di esposizione dei prezzi (Polizia Locale)
- La verifica delle superfici occupate dagli operatori del commercio su aree pubbliche nei mercati (Polizia Locale)
- Ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria, dai VVFF, dall'ARPA (Polizia Locale)
- La verifica urbanistica edilizia su segnalazione oppure sulla modifica delle superfici di lavorazione (Area tecnica).

Accessi esclusi dalla programmazione

Sono esclusi dall'attività di programmazione gli accessi per:

- Repressione di reati
- Tutela della salute (in questa categoria si intendono compresi anche gli accessi effettuati per il controllo dell'inquinamento acustico oltre a quelli relativi all'igiene delle persone e degli alimenti)
- Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Tutela dell'igiene pubblica
- Tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica (in questa categoria sono compresi gli accessi in tutti i locali e luoghi autorizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e tutti gli accessi nei locali e luoghi autorizzati anche con licenza di polizia rilasciata ai sensi del TULPS per le verifiche della normativa vigente.

Attività non soggette a controllo

Ai sensi dell'art. 37, comma 3/bis del D.Lgs. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per l'esercizio delle quali non è necessario presentare richieste di autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, con o senza asseverazioni, o semplici comunicazioni.

San Giovanni al Natisone, 27 agosto 2015

Il segretario comunale
Lidia Princi